

LXXXI

TORNATA DEL 24 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Canevaro— Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151)— Si continua la discussione dell'art. 28— Parlano i senatori Bordonaro, Tittoni T., Vitelleschi, Rossi Luigi, Di Sambuy, Di Camporeale, Mezzanotte relatore ed il Ministro dell'interno — Si approva l'art. 28 — All'art. 29 parlano il senatore Colombo e il ministro dell'interno. — Si approva l'art. 29 — Senza discussione si approvano gli articoli 30 e 31, ultimo del progetto — Approvasi un ordine del giorno dell'Ufficio centrale con una modificazione del senatore Serena, accettata dal Ministro dell'interno e dal relatore, senatore Mezzanotte — Volazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.45.

Sono presenti i ministri dell'interno; e della marina, *interim* degli affari esteri.

Di Prampero, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta di ieri il quale è approvato.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

Morin, ministro della marina. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marina. Io posso rispondere anche immediatamente all'interpellanza che mi ha rivolto l'onorevole Canevaro, e che fu ieri annunciata al Senato; ove, per ragioni di opportunità, il Senato non creda che l'interpellanza sia svolta subito, lo prego di volerne fissare lo svolgimento per domani.

Canevaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Canevaro. Per parte mia, ringrazio l'onorevole ministro che ha accettato la mia interpellanza, e non ho nessuna difficoltà da opporre a che essa sia svolta nella seduta di domani.

Presidente. Se non si fanno obiezioni lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Canevaro sarà messo all'ordine del giorno di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151).

Presidente. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del progetto di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni.

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri si discussero contemporaneamente i due articoli 28 e 29, sui quali aveva incominciato a parlare l'onorevole senatore Bordonaro, cui do facoltà di continuare il suo discorso.

Bordonaro. Come gli altri oratori, parlerò su entrambi gli articoli 28 e 29, perchè la materia ivi contemplata è così connessa che sarebbe impossibile disgiungerla.

Premetto anzitutto che mi sorprende di vedere queste disposizioni messe fra le transitorie, e non capisco come disposizioni organiche come queste, modificanti una legge organica fondamentale quale è la legge comunale e provinciale, possano passare così quasi come di soppiatto sotto il titolo di *disposizioni transitorie*.

Ad ogni modo è una questione di forma e su ciò non insisto.

Quello che mi preme è di venire alla sostanza, la quale è la seguente.

Io credevo, fino ad ora, lusingato dalle parole dell'onorevole ministro, che si trattasse di una legge veramente conservatrice, anzi se mal non ricordo parmi che egli l'avesse definita tremendamente conservatrice: però questi due articoli la snaturano e di una legge conservatrice si fa

invece una legge violatrice del principio di proprietà, una legge, non dico di rapina, ma di qualche cosa di simile. Noi non siamo più a discutere la legge sulla municipalizzazione dei servizi, qui trattiamo ora della legge sulla municipalizzazione della proprietà fondiaria, che ha anche il vantaggio di incitare all'odio di classe, perchè è una specie di attuazione di socialismo a metà. Il socialismo per intero, od il collettivismo il quale s'impadronisce di tutti gli strumenti di lavoro e toglie a tutti la proprietà sarebbe un minor male, perchè nel male comune ci è il mezzo gaudio; ma la designazione di un numero limitato di abbienti, che devono soddisfare i desideri che noi con questa legge suscitiamo nelle masse non abbienti, evidentemente produrrà quella lotta di classe che ognuno di noi ha in animo di evitare.

Io non entrerò nella materia trattata dai precedenti oratori, chè non ne ho l'autorità e non vorrei annoiare il Senato con la ingrata ripetizione di cose egregiamente dette da altri; e quindi mi astengo dal parlare dell'alea delle speculazioni municipali, della iniquità di attribuire alla collettività i profitti, e le perdite farle pesare sopra una sola classe di contribuenti, dell'insufficienza e derisorietà del controllo della Commissione Reale e del *referendum*, dell'inefficienza dei municipi a gestire aziende industriali.

Però su questa parte mi permetto una breve osservazione suscitata dalle parole dette ieri dall'onorevole ministro, quando presentava al Senato un confronto statistico di fallimenti di società anonime industriali e di municipi.

Diceva egli che, in un determinato periodo di tempo, erano fallite parecchie centinaia di società anonime, mentre non era fallito che un solo municipio.

Perdoni l'onorevole ministro, ma non mi pare che il paragone calzi, perchè la materia è ben differente. Le società industriali amministrano materia essenzialmente aleatoria ed i rischi costituiscono l'essenza della speculazione, mentre che l'azienda municipale non corre rischi altro che nel caso dell'assunzione diretta di qualche servizio, ciò che finora è avvenuto in limiti molto ristretti. Del resto per farsi un'idea della capacità amministrativa dei comuni in fatto di assunzione diretta di servizio pubblico, noi potremmo dispensarci dal fare questi esperimenti in anima vili, perchè l'onorevole ministro dell'interno deve sapere meglio di noi quanti servizi assunti direttamente dalle amministrazioni vanno male; egli che giornalmente deve interessare il suo collega delle fi-

nanze per fornire ufficiali, e guardie di dogana a comuni che non sanno riscuotere i dazi, compito dopo tutto abbastanza semplice e senza rischi! L'articolo 28 come vi dimostrò luminosamente il mio amico Di Camporeale riapre il baratro dei disavanzi e dei debiti comunali. Questo articolo è esiziale specialmente per la regione alla quale io appartengo, per la Sicilia, la quale serba viva riconoscenza all'eminente nostro collega, membro dell'Ufficio centrale, cui ha dovuto sanguinare il cuore nel veder distrutta l'opera sua, che fu quella della sistemazione delle scompigliate aziende municipali.

Questa legge che ora noi abrogiamo è appunto quella che ha sistemato i bilanci dei comuni di Sicilia, che ha diminuito l'ammontare dei debiti, che ne ha ridotto gli interessi, ne ha prolungato l'ammortamento, ed alla quale i comuni devono lo stato di regolare amministrazione, dal qual inesorabilmente usciranno con l'abrogazione della legge stessa. Ma veniamo all'articolo 29. Vedete, signori, ironia del caso: l'articolo 29 di questa legge porta lo stesso numero 29 dell'articolo dello Statuto il quale dice: «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili», soggiungendo che quando nell'interesse pubblico si vogliono occupare, bisogna pagare una giusta indennità al proprietario.

Ora noi con questo articolo violiamo precisamente l'articolo 29 dello Statuto, perchè contrariamente al disposto di esso, noi diamo in pasto ai comuni la proprietà privata e la diamo senza compenso. La dimostrazione è chiarissima, giacchè è la proprietà fondiaria che dovrà soddisfare i bisogni pubblici, noi permettiamo ai comuni di appropriarsela sotto forma di centesimi addizionali concessi all'infinito, ed agli spogliati diamo nulla.

Senza essere avvocato o professore a me pare che quest'articolo pecchi anco d'incostituzionalità, non potendosi ammettere che la facoltà di tassare senza limiti risiedente solo nel Parlamento, si possa delegare ad enti che vivono sotto la tutela dello Stato. Ciò mi sembra mostruoso ed invano cercheremo esempi di enormità simili nelle legislazioni straniere.

È certo che la tassa fondiaria la quale era nel 1865 una tassa complementare per colmare le lacune dei bilanci, ora è diventata la tassa principale che serve per provvedere non solo integralmente ai bilanci provinciali, ma anche in larga parte, a quelli comunali e, soprattutto, dopo la soppressione dei centesimi addizionali alla ricchezza mobile, dopo la perdita dei patrimoni civici, ed ora dopo lo sgravio della tassa sulle farine.

Noi commettiamo quindi una doppia ingiustizia; facciamo pesare sopra una sola classe di contribuenti tutto il ben di Dio di cui vogliamo regalare i non abbienti, e sulla classe appunto che è la più gravata. Ma l'applicazione uniforme di questa legge a tutti indistintamente i comuni del Regno, la rende anche più odiosa; essa è applicabile tanto alle Metropoli come ai piccoli comuni. Ora le condizioni tra le grandi città ed i comunelli sono molto diverse. Nei grandi centri, volere o no i grandi interessi economici e sociali trovano sempre dei sostenitori come le enormi ingiustizie trovano dei freni; ma nei piccoli comuni non solamente non si trovano individui che abbiano interesse a difendere la proprietà, ma spesso gli amministratori hanno interessi opposti, non essendo raro il caso che essi vivano del patrimonio comunale. Aggiungasi che ivi la sovrimposta si concentra esclusivamente sulla proprietà fondiaria rurale, non esistendo fabbricati d'importanza, nè opifici, mentre nelle grandi città questi cespiti offrono un contingente considerevole di reddito. Ma un altro grave danno questa legge produce a causa della circoscrizione territoriale imperfetta dei comuni.

Io parlo specialmente con conoscenza di causa delle provincie siciliane a cui appartengo; altrove forse queste osservazioni non hanno importanza, ma in Sicilia la circoscrizione territoriale è delle più arbitrarie e capricciose; ivi estesi territori sono assegnati a comuni microscopici e grossi comuni invece hanno dei territori limitatissimi. Ne segue quindi l'interesse di quelli i quali godono un territorio esteso posseduto da individui che risiedono in comuni lontani, di colpirlo fortemente colla sovrimposta a fine di godere i benefici che si procurano col denaro altrui, onde odì fra comune e comune i quali spesso hanno degenerato in lotta civile.

E notate ancora che questi fondi così duramente colpiti dalla sovrimposta fondiaria non godono benefici di sorta, non strade, non ponti, non scuole, non medico, non ombra di cosa che accenni anche lontanamente ad un'incipiente civiltà, di modo che sono veri fondi sfruttati a beneficio di coloro che risiedono in altri comuni.

Questa legge ribadendo l'ingiustizia renderà impossibile la correzione di queste mostruose circoscrizioni territoriali le quali producono dei danni grandissimi non solamente dal lato politico ed economico ma anche dal lato amministrativo, soprattutto per l'amministrazione della giustizia.

Ma i danni più gravi, signori, per questa

legge di confisca, chè tale essa è, li risente l'industria agraria. La terra è una forma di ricchezza appariscente, tangibile, che ha destato sempre le cupidigie dei tassatori. La scuola fisciocratica del secolo decimottavo, che pareva fosse morta col secolo decimonono, rivive ora per opera dei socialisti, i quali rievocando le viete teorie predicano che ogni ricchezza viene dalla terra e su di essa esclusivamente deve pesare l'onere tributario. E non si può dire che la terra in Italia non sia aggravata. Essa sfruttata dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, sopporta anche altri aggravati indiretti, come le tasse ipotecarie, di registro, di bollo, di successione, di ricchezza mobile sull'industria agraria. Abbiamo degli aggravati in corso derivanti dalle leggi sui patti agrari, sul contratto di lavoro, sulla somministrazione del chinino, sugli infortuni del lavoro, sull'igiene delle abitazioni rurali. Altri aggravati si preparano con la legge sui manicomi, la quale mette a carico delle provincie un onere considerevole, senza dire di quelli che si addossano ai comuni, e che naturalmente si ripercuoteranno sulla proprietà fondiaria, quali sono gli aumenti di stipendio dei segretari comunali, medici condotti, ufficiali sanitari, la distribuzione dei medicinali, il contributo alla Cassa pensioni.

Verranno fra breve le abitazioni popolari, le refezioni scolastiche, e tutti i nuovi bisogni che saranno reclamati dalla municipalizzazione. Non ci dissimuliamo che la condizione della proprietà rurale in Italia è gravissima, anche per i flagelli che su di essa pesano, della insicurezza perenne, della emigrazione, degli scioperi, per cui l'industria agraria è depressa e la condizione dei lavoratori non può essere felice. Si rimprovera ai proprietari l'infingardaggine e l'ignoranza, e si additano loro i mezzi di far fruttare di più la terra trasformando le colture e invitandoli a far debiti: si dice che l'agricoltura non deve essere più una pratica empirica ma una vera scienza sussidiata dalla meccanica, dalla chimica, dall'idraulica e da non so quante altre scienze; ma per l'attuazione di questo programma occorrono appunto quei capitali che noi invece allontaniamo dalla terra.

Elemento essenziale di sviluppo di ogni industria, è la fissità o determinatezza delle spese, senza della quale non è possibile far previsioni attendibili; ora come volete con questa legge si possano fare previsioni di spese, quando coloro che fanno debiti non sono quelli che possiedono la terra e pagano, ma quelli invece che non pos-

siedono nè pagano e che dai debiti altrui traggono i benefici? Aggiungasi che nelle industrie agricole la trasformazione delle colture esigendo l'impiego del capitale per un periodo di tempo molto lungo, la stabilità delle previsioni s'impone per assicurarne il rimborso. Ma le condizioni dell'industria agricola sono anche peculiari. L'industria agricola non può emigrare come ogni altra industria severamente colpita dalle tasse; essa non può liquidare ma deve continuare a vivere e vivere male, anche a perdita. Noi abbiamo in Sicilia l'industria degli agrumi, che è una delle tante trasformazioni fallite, i proprietari perdono ma non possono sradicare gli alberi, devono continuare a produrre, a coltivare ed il ricavato del prodotto non li compensa delle spese sostenute. Più ancora la produzione agraria in genere è essenzialmente incerta ed aleatoria siccome quella che subisce le influenze meteoriche.

Queste considerazioni aggiunte alla tendenza demagogica dell'assorbimento della proprietà, evidentemente allontanano i capitali dalla terra ed una prova recente di questo effetto voi l'avete già nell'esercizio del credito agrario. Per fare funzionare questo istituto avete dovuto quasi forzatamente costringere le Casse di risparmio e le banche a fornire il capitale necessario. Anche il credito fondiario risentirà gli effetti deleteri di questa legge e gl'Istituti che l'esercitano non si crederanno più garantiti colle loro prime ipoteche.

Si studia il modo come venire in aiuto della proprietà redimendo o trasformando l'enorme debito ipotecario che grava su di essa. Ma mentre si cerca redimerla dal debito ipotecario, si contraggono nuovi debiti e si accendono nuove ipoteche, perchè, signori, in fondo le delegazioni non sono altro che delle ipoteche privilegiate le quali prendono rango anche avanti alla prima ipoteca ed il compratore del fondo le capitalizza quali passività e ne detrae il valore dal prezzo che offre.

Per avere un'idea di questo enorme aggravio sulla proprietà fondiaria, dirò, che fino al 1899, epoca in cui arrivano le statistiche, la sovrimposta provinciale ammontava a 86 milioni e 800 mila lire; che capitalizzata al 4% fa, due miliardi e 170 mila lire.

La comunale ammontava a 134 milioni, che capitalizzata, ascende a tre miliardi e 350 mila lire. In tutto cinque miliardi e 520 mila lire di

debito sulla proprietà fondiaria costituito esclusivamente dalle sovrimposte e che costituisce altrettanta attenuazione del valore capitale della terra.

Questo debito al giorno d'oggi sarà oltre i 6 miliardi sicuramente.

È evidente che l'effetto di questo trattamento iniquo fatto alla terra produrrà la spopolazione delle campagne, l'emigrazione e per conseguenza la miseria generale, l'abbandono della terra agli Istituti di credito fondiario prima, e poi agli usurai che compreranno la proprietà a vilissimo prezzo.

Ed una dimostrazione evidente dell'assorbimento del valore della proprietà in pochissimo tempo, la si ha ponendo mente a queste cifre. In Sicilia, in media, sopra cento d'imponibile, l'ammontare della sovrimposta fondiaria per parte delle provincie, è del 15%. Lo Stato prende anche il 15%. I comuni con questa legge incitati a seguire l'esempio dei 3389 citati dalla relazione dell'Ufficio centrale che impongono la sovrimposta di 5 lire per ogni lira, prenderanno il 75%, sicchè su 100 d'imponibile avremo una imposta di 105.

Così non solo verrà raggiunta ma anche superata la capacità contributiva della terra.

Aggiungasi che gli aggravii saranno anche maggiori per le provincie del Mezzogiorno, ove ancora non vige il nuovo catasto e dove l'imponibile è elevato, appunto per le fallite colture, sul prodotto delle quali furono gl'imponibili stabiliti.

Così la terra dalle mani dei privati passerà ai Municipi col metodo identico vagheggiato dal George, che, come sapete, è il principe degli apostoli del socialismo moderno. Vale la pena di trascrivere testualmente il metodo da lui suggerito per venire a questa appropriazione della terra. Egli dice: « non è punto necessario confiscare la terra; è solo necessario confiscare la « rendita. Continuino i proprietari a tenere la « terra, a poterla vendere, legare, dividere: noi « potremo bene lasciar loro il guscio se ci pren- « deremo la nocciola ».

Il George non poteva mai sognare che l'onore di attuare la sua teoria, era riservato ad un Parlamento monarchico.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Tittoni Tommaso.

Tittoni Tommaso. Ho ascoltato attentamente i notevoli discorsi pronunciati dagli onorevoli colle-

ghi: Di Camporeale, Colombo, Vitelleschi e Bordonaro; e poichè pare a me che le osservazioni da essi fatte sugli articoli 28 e 29 del presente disegno di legge ne snaturino l'indole e la fisionomia, e vadano al di là del fine che gli stessi oratori si erano proposto, mi sono iscritto per parlare brevemente, fidando nell'indulgenza del Senato. Io non voglio nè rientrare nella discussione generale, nè ripetere quanto è stato già detto in quest'Aula dai molti oratori che hanno parlato; però non posso a meno di rispondere ad alcune considerazioni nuove di indole generale fatte dagli onorevoli preopinanti. E comincerò dall'ultimo oratore, il senatore Bordonaro; il quale ha concluso il suo discorso affermando che questo disegno di legge è il trionfo del socialismo. È bene intendersi una volta su questa parola, poichè non c'è argomento in cui più di questo sia maggiore la confusione delle lingue. La colpa innanzitutto l'hanno i Tedeschi, che impropriamente definirono socialismo della cattedra quella scuola economica che non ha nulla che fare col socialismo, ma per una salutare ed opportuna reazione, sostenne l'estensione delle attribuzioni dello Stato contro la scuola liberista di Manchester, che aveva fino allora prevalso senza opposizione. Il volere l'estensione delle attribuzioni dello Stato, il volere il miglioramento delle condizioni degli umili, non è socialismo; potrà essere e deve essere il programma dei partiti più ortodossi, conservatori e monarchici. Per socialismo, nel vero senso della parola, s'intende la trasformazione collettiva della proprietà, dei capitali e degli strumenti di lavoro: in Italia poi i socialisti ci hanno aggiunto per loro conto ribellione verso le istituzioni e la monarchia. Questo è un elemento di più che scava fra noi e loro un abisso, ma non varia il contenuto economico del programma socialista.

Il senatore Vitelleschi ha enunciato una grave accusa sulla quale io credo bene di soffermarmi, poichè se fosse vera il Governo sarebbe colpevole di indebite pressioni e il Senato sarebbe colpevole di supina acquiescenza. Egli ha detto: la discussione che si fa qui è inutile, perchè tanto già si sa che questa legge non deve tornare alla Camera. Ora io, tanto per pareggiare le partite, bisogna che dica che questo stesso discorso l'ho inteso fare varie volte alla Camera per i progetti che venivano dal Senato, anzi dirò di più che quando avevo l'onore di appartenere a quella Assemblea, l'ho fatto una volta io stesso quando

venne dal Senato alla Camera la legge sulla giustizia amministrativa. Io a nome della minoranza della Commissione proposi vari emendamenti e rimproverai il ministro Crispi che non li volle accettare. Però oggi che non sono personalmente in questione e che posso guardare la cosa più obiettivamente, devo dichiarare che io penso che ora il senatore Vitelleschi, ed allora io, guardavamo la cosa da un punto di vista troppo soggettivo, ci sentivamo feriti, come proponenti di emendamenti non accettati, nel nostro amor proprio di autori, nel nostro sentimento di paternità. Ma è vero, senatore Vitelleschi, che il Senato mostra questa supina acquiescenza? I fatti smentiscono assolutamente le sue osservazioni. Senza andare tanto nei tempi remoti, nella sola legislatura attuale il Senato ha respinto due progetti di legge venuti dalla Camera e ne ha rimandati ben sette con delle modificazioni.

Dunque i fatti smentiscono assolutamente le affermazioni del senatore Vitelleschi! E dirò di più. Io stesso, parlando in difesa di questa legge, non posso essere in alcun modo accusato da alcuno di supina acquiescenza verso le proposte fatte dal Governo, perchè, non più tardi di ieri l'altro, sono stato negli Uffici uno di quelli che più vivamente ha combattuto l'articolo 7 del progetto di legge per la bonifica dell'Agro Romano, e il mio voto in Senato sarà conforme alle dichiarazioni che feci negli Uffici; ma questa legge la ritengo opportuna e quindi la voto, senza che nessuno mi possa accusare di subire pressioni dal Governo o di non votare secondo coscienza; ma pare a me che il sentimento obiettivo abbia soverchiamente prevalso nell'animo del senatore Vitelleschi. . . .

Vitelleschi. Domando la parola.

Tittoni. Spero che il mio antico amico e collega senatore Vitelleschi non si avrà a male se ribatto alcune sue osservazioni, facendo ciò nella forma più deferente, perchè questo nulla toglie all'antica estimazione che ho per lui. Pare a me che egli sia stato trascinato da un sentimento troppo subiettivo quando, per il fatto che i suoi emendamenti non sono accettati ha fatto addirittura delle previsioni fosche sull'avvenire del paese.

Anche questo è un sentimento naturale. Egli che è così studioso dell'Inghilterra, e conosce tanto bene gli autori inglesi ricorderà un episodio caratteristico di un romanzo di Thackeray, che è uno dei libri in cui l'analisi psicologica è

elevata a finezze supreme. Uno dei personaggi, Sir Pit Crawley, membro della Camera dei Comuni per un borgo che in quei tempi aveva una ventina di elettori tutti suoi dipendenti, un giorno si vede privato del seggio dalla riforma elettorale che sopprime questo borgo, e allora nella migliore buona fede, verso la fine del marzo, conclude mestamente che per le istituzioni liberali dell'Inghilterra è giunto l'ultimo giorno, solo perchè egli è escluso dal Parlamento.

È troppo naturale questo sentimento soggettivo, perchè se veniamo ciascuno a sostenere idee con convinzioni sincere, dobbiamo ritenere che se non prevalgono, il paese ne abbia danno; ma questo non deve spingerci a predire addirittura la rovina se non prevarranno, anche perchè nelle scienze politiche e sociali, che non hanno il vantaggio delle scienze fisiche di poter predire con sicurezza l'avvenire, bisogna andare molto cauti in queste profezie; tanto più poi quando si tratti di forme nuove di organizzazione sociale, come quella della quale si occupa il presente disegno di legge; forme che noi vediamo malamente quando si preparano e vediamo ancor meno nel momento in cui il loro movimento evolutivo le porta a trasformarsi e a perfezionarsi prima di prendere assetto definitivo e fisionomia propria.

A questo riguardo credo che noi potremo applicare a noi stessi quei versi che Dante pone in bocca a Farinata:

Noi veggiam come quei che ha mala luce
Le cose, disse, che ne son lontano,
Cotanto ancor ne splende il sommo Duce.
Quando s'appressano, o sono, tutto è vano
Nostro intelletto; e, s'altri non ci apporta,
Nulla sapem di nostro stato umano

Dunque non bisogna pretendere che il meccanismo legislativo raggiunga una perfezione ideale alla quale non può aspirare. Al senatore Vitelleschi parve quasi un'eresia quell'espressione del senatore Lampertico, il quale disse che questa legge dovrà certamente tornare dinanzi a noi per le modificazioni. Ma questo deve dirsi di tutte le leggi, perchè è soltanto nella pratica attuazione che si rivelano le lacune e i difetti; a questo riguardo io citerò un esempio recentissimo. È stata da poco tempo votata, dopo ampia discussione nei due rami del Parlamento, la legge per la conservazione dei monumenti ed a tutti è sembrato che questa legge dovesse, in modo certo, garantirci dall'esodo all'estero dei nostri tesori artistici.

Ora, proprio in questi giorni, una mozione firmata da molti deputati prega e scongiura il ministro che sospenda l'esecuzione di questa legge, all'ombra della quale minacciano di esulare le nostre opere d'arte più pregevoli; ed il ministro della pubblica istruzione ha dovuto riconoscere che i firmatari della mozione hanno ragione. Io credo quindi che delle previsioni non se ne possono fare, che questo esperimento della municipalizzazione dove potrà funzionare bene e dove male, e ben disse il senatore Colombo che funzionerà bene o male, secondo che saranno buoni o cattivi gli uomini che saranno ad esso proposti.

I senatori Bordonaro e Di Camporeale hanno fatto delle considerazioni, che non feriscono la legge presente, ma feriscono tutto il nostro sistema amministrativo.

Il senatore Bordonaro ha sostenuto che dal nostro sistema tributario è soprattutto colpita la proprietà; ma io non so vedere come questo stato di cose sarebbe variato se l'attuale disegno di legge non fosse approvato. Anche il senatore Di Camporeale ha affermato che: dato il nostro sistema elettorale amministrativo, a base di suffragio quasi universale, è pericoloso estendere le attribuzioni delle pubbliche amministrazioni, perchè il peso andrebbe a cadere interamente sugli abbienti.

Ma dunque, dato che questo sia, dovremo contenderci qualunque progresso e qualunque riforma amministrativa fino a che non si sarà foggato il sistema elettorale amministrativo sul sistema dei comizi centuriati dell'antica Roma?

Quindi se vi sono riforme da introdurre potranno formare oggetto di altri disegni di legge, ma non potranno impedire l'approvazione di questo, e difatti la necessità di riforme l'ha affermata e riconosciuta la Commissione che ha proposto uno speciale ordine del giorno. Del resto, quando anche per le ragioni addotte dai preopinanti, si volesse proibire questo movimento di aumento nelle attribuzioni delle pubbliche amministrazioni non sarebbe possibile.

Può dirsi ormai tramontata quella scuola che faceva consistere l'ideale della libertà nel ridurre al minimo l'azione della collettività.

Oggi è tutta una nuova evoluzione sociale che si va svolgendo, perchè la vita sociale è diventata sempre più complessa, quindi ineluttabilmente, necessariamente aumentano le attribuzioni delle pubbliche amministrazioni, si schiudono ad esse nuovi orizzonti, si appresta per esse un nuovo

campo di attività, si creano continuamente nuove ragioni d'intervento.

Il senatore Colombo, il quale più degli altri si è occupato delle disposizioni speciali della legge, ed è stato più degli altri temperato nei suoi giudizi, ha svolto varie considerazioni di ordine tecnico in cui non entrerò, perchè non ho la competenza da tutti riconosciuta dell'illustre mio amico. Mi fermerò solo su due punti.

Egli ha detto che una grave obiezione al concetto della municipalizzazione dei servizi è nel fatto che (come l'esperienza dimostra, e secondo un esempio caratteristico che egli ha citato per conoscenza personale) nelle industrie è necessario un ammortamento rapidissimo del capitale e del consumo del materiale, e per i nuovi progressi ed invenzioni che, continuamente incalzando, obbligano chi non vuole essere sommerso dalla concorrenza a rinnovare i macchinari. È veramente questo un elemento essenziale di cui bisogna tener conto; ma è pur vero che è uno degli elementi che le Giunte amministrative e la Commissione Reale dovranno tenere presente esaminando le domande dei comuni.

Il senatore Colombo ha parlato anche di un'altra questione che si riferisce più specialmente al servizio della illuminazione per mezzo del gas, ovvero della luce elettrica, quando la forza motrice non è data dall'acqua, e cioè la questione del prezzo del carbone. Egli ha detto: quando questi servizi siano in mano dei municipi, qualunque rialzo dei prezzi del carbone porterà un aumento del prezzo della luce a danno dei consumatori.

Ora è verissimo che ci sono molte città che hanno dei contratti *à forfait*, per i quali il prezzo del gas e della luce rimane indipendente dalla fluttuazione del mercato circa i prezzi dei carboni: ma è vero altresì che ci sono molte società che non si espongono a questa alea e nei contratti con i comuni stabiliscono che se i prezzi dei carboni superano un dato limite, si viene ad elevare proporzionalmente anche il prezzo della luce.

Fatte queste considerazioni di ordine generale in replica ai proponenti, io dirò poche cose sugli articoli 28 e 29. Dell'articolo 28 ha già parlato lungamente il relatore, che si propone ora anche di spiegare meglio i suoi concetti. Io quindi non mieterò un campo a lui riservato; dirò una cosa sola: si è parlato di questo articolo come di un articolo che dà la possibilità ai comuni di fare dei mutui: ora ciò non è perfettamente esatto. Se-

condo la legge attuale, i comuni potevano fare dei mutui, ma non con la Cassa depositi e prestiti; e parecchi comuni hanno fatto questi mutui. Come esempio, citerò quello di Foligno, il quale ha spinto la municipalizzazione con le leggi vigenti, badate, non solo fino ad assumere il servizio di illuminazione, ma a monopolizzare in sue mani tutta la forza motrice del comune, e per questa operazione ha contratto un mutuo concedendo ipoteca sull'acqua che aveva facoltà di derivare. Quindi, se questo articolo porta una innovazione è questa che permette ai comuni di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti. È stato detto a questo riguardo che questo nuovo onere che si addossa alla Cassa depositi e prestiti può comprometterne le sorti; ma basta guardare l'art. 4 della legge del 1900 sul credito comunale e provinciale per persuadersi che questo timore non è fondato, perchè ivi si dice che la Cassa dei depositi, concederà questi mutui nei limiti delle proprie disponibilità, e poi l'articolo 4 della legge 17 maggio 1900 non dice che la Cassa dei depositi e prestiti *dovrà* concedere questi mutui, dice soltanto *potrà* concederli, quindi il ministro del tesoro e il direttore della Cassa, cosa che del resto fanno anche adesso, non concederanno un mutuo pel solo fatto che il comune sia nelle condizioni volute per meritargli, ma terranno anche conto delle condizioni della Cassa. Anche ora sovente dai comuni, dopo aver deliberato mutui ed avere riportato tutte le approvazioni, si aspetta degli anni prima di poter contrarre il prestito, fino a che il ministro del tesoro non ritenga opportuno di secondare le domande.

Quindi, per questo riguardo, tutti i timori possono essere deleguati. L'articolo 29 poi non so come abbia destato tante preoccupazioni e dato luogo a così gravi accuse. Il senatore Lampertico citando un verso di Racine, disse nel suo discorso, che di questa legge poteva dirsi che non merita *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité!* se io volessi imitare il senatore Lampertico e rispondere anche io con una citazione francese a coloro che per l'articolo 29 hanno mosse accuse così gravi, io dovrei dire: *voilà des bien gros mots pour une bien petite chose!* Infatti che fa questo articolo? Nulla rinnova per sè stesso di sostanziale, nulla crea, ma coordina soltanto le disposizioni della legge proposta con quelle della legge vigente. Infatti che cosa dice? Dice: che la questione dell'assunzione dei pubblici servizi è indipendente dalla eccedenza del limite legale della sovrimposta, ecc.

Innanzitutto, se questo articolo non ci fosse la questione non cambierebbe, perchè quando si tratta di servizi pubblici non siamo più in campo di spese facoltative, ma potrebbe sostenersi che siamo in campo di spese obbligatorie.

Ma poi, questo è importante: Che cosa ha voluto la legge? Che i comuni con la procedura indicata dagli articoli precedenti dimostrino il vantaggio e l'utilità dell'assunzione dei servizi.

Ora, o questo vantaggio c'è, e allora è giusto che anche i comuni che eccedano la sovrimposta, possano fruirne, o non c'è, e allora non bisogna lasciare la libertà sconfinata ai comuni che non la eccedono.

Il criterio che deve decidere se la municipalizzazione debba essere o no permessa è quello della dimostrata utilità.

A questo provvedono gli articoli precedenti con una serie di disposizioni. Ora sono precisamente queste disposizioni che il senatore Di Camporeale ha dichiarato inefficaci, mostrando verso di esse il più grande scetticismo. A me pare che questo scetticismo sia troppo spinto. Evidentemente per quanto si moltiplicano i freni, degli inconvenienti potranno verificarsi sempre, ma io credo che in tutte le legislazioni del mondo sia difficile trovare un congegno più rigido e più severo di quello che è stato immaginato per le domande dei comuni, per la municipalizzazione dei servizi.

Lasciamo stare la deliberazione dei Consigli comunali, quella non è che un gradino.

Il senatore Di Camporeale dice: Già sappiamo come queste deliberazioni si ottengono. E sia così, ma è impossibile negare fiducia e credito alle Giunte provinciali amministrative.

C'è l'abitudine nel paese nostro di denigrare tutto, quando si parla di funzionari degli organismi amministrativi; di dire che nessuno sa fare e che tutto va male. Io sono entrato nell'amministrazione dopo essere stato nella vita politica e posso dire questo: che l'esperienza mi ha insegnato che ci saranno funzionari buoni e cattivi, ma tutti indistintamente sono migliori della loro fama.

Quanto alle Giunte amministrative esse funzionano egregiamente. Quelle che erano uno strumento di tutela inefficace e furono opportunamente sopresse erano le Deputazioni provinciali; perchè, checchè ne dicano i dottrinari da noi, dove entra l'elemento elettivo, là vi è la magagna.

Ma nelle Giunte amministrative, sotto la pre-

sidenza del prefetto e con l'intervento di funzionari disinteressati, la tutela si esercita dove con maggiore, dove con minore rigidità, ma da per tutto con efficacia.

A questa tutela poi si aggiunge quella della Commissione Reale, costituita da funzionari superiori e dalla quale, per tenere lontano le ingerenze politiche, sono stati esclusi espressamente per disposizione di legge, i membri del Parlamento.

Mi pare che queste garanzie siano efficaci.

Viene poi la questione del *referendum*. (*Movimenti*).

Di questa si potrebbe fare anche a meno, ma è una aggiunta la quale non viene che dopo esaurite tutte le formalità alle quali ho accennato.

Del resto riconosco giusto quanto è stato detto, che, cioè, il *referendum* dovrebbe essere disciplinato da una legge speciale. Anzi a questo riguardo dirò, che per essere veramente serio ci vorrebbe l'intervento di tutti gli elettori. Perchè, per esempio, i due esperimenti di *referendum* fatti a Catania per la municipalizzazione del pane e a Milano per la questione del Teatro della Scala sono riusciti irrisorì per il numero esiguo degli elettori che vi hanno preso parte.

Io sono partigiano del voto obbligatorio ritenendo che l'intervento dei cittadini alla cosa pubblica non sia soltanto un diritto, ma anche un dovere, e questa misura sarebbe altamente conservatrice perchè sono gli elementi torbidi che più facilmente accorrono nelle agitazioni elettorali ed alle votazioni e sono gli elementi conservatori, retti, onesti che più facilmente se ne stanno a casa.

Questa riforma nel Belgio ha prodotto ottimi frutti e quando fosse attuata anche fra noi sarebbe una garanzia seriissima di conservazione sociale.

Del resto io concludo, per non abusare più oltre della benevola indulgenza del Senato. Questa legge è essenzialmente una legge di tutela che rafforza, rinvigorisce, rinsalda la tutela amministrativa dei comuni e quindi è notevole non solo per sé stessa, ma come indice dell'indirizzo e del programma del Governo sopra questa importantissima questione. Ed è notevole, o signori, il momento in cui questa legge, che rafforza la tutela amministrativa, viene presentata. Dopo che fu votata l'ultima legge comunale e provinciale la quale già aveva organizzato efficacemente la tutela amministrativa, c'è stato un movimento, alla testa del quale erano i sindaci dei più importanti comuni

d'Italia a favore dell'autonomia comunale. Ora io credo che questa sarebbe una utopia pericolosa, perchè la maggior parte dei comuni italiani non penso possa esplicare la sua azione senza la tutela amministrativa; ed essendo partigiano convinto di questo principio, io mi felicito col Governo che in questa circostanza l'ha nuovamente affermato. Il senatore Luchini disse che questa legge era tremendamente conservatrice: il senatore Serena non convenne nell'avverbio che forse gli sembrò troppo tragico, ma disse che, lasciando la parola tremendamente, riconosceva che questa legge è eminentemente conservatrice.

Comunque sia, a me pare evidente che questa legge è veramente legge conservatrice, e come tale e perchè tale, secondo me, merita il suffragio del Senato. (*Bene*)

Presidente. Ha chiesto di parlare il senatore Vitelleschi. Se intende di parlare per fatto personale lo prego di volerlo indicare e gli concederò la parola; se intende discorrere degli articoli in discussione avrà la parola a suo turno.

Vitelleschi. Ho chiesto la parola per fatto personale. . . .

Presidente. Abbia la bontà di indicarlo.

Vitelleschi. Veramente il nostro presidente ha lasciato parlare il senatore Tittoni sopra la discussione generale; quindi forse io non potrei credermi tanto legato al fatto personale, ma mi ci legherò da me, perchè è inutile ripetere delle cose che sono state dette; ormai ciascuno ha formato la sua convinzione.

Io ho domandato la parola perchè il senatore Tittoni ha ripetuto il mio nome parecchie volte e giacchè egli mi ha chiamato in scena, io sento il dovere di giustificare il soggetto pel quale egli mi ha rimproverato. Per quanto il senatore Tittoni sia entusiasta di questa legge, troverà un po' strano che in 30 e più articoli non ci sia nulla da correggere e che il progetto sia il colmo della sapienza; siccome anche, che in materia così grave il Senato non debba dire la sua parola e contribuire con l'opera sua. Supponendo anche che la legge sia buona, come la crede il senatore Tittoni e come non la credo io, non vedo il perchè il Senato non possa portarvi delle correzioni per migliorarla. Alcune appaiono assolutamente necessarie; per esempio, quella dei due presidenti è evidentemente una contraddizione sfuggita alla Camera che ha introdotto un cambiamento senza completarlo: e così via dicendo. E così la intro-

duzione di straforo di un nuovo diritto pubblico che è cosa assai grave, e così la rottura della fede dei contratti, cosa gravissima. Queste cose non hanno che fare nulla colla municipalizzazione. Quest'ultima mi fa pensare all'argomento con cui l'onorevole Lampertico che dal Tittoni è stato citato, ha ciò giustificato, dicendo che le esigenze economiche s'impongono alle considerazioni giuridiche. Questa è una delle forme della vecchia massima che il mezzo giustifichi il fine e che noi abbiamo rimproverato ai nostri nemici. Chi ci avrebbe detto che sarebbe diventato un argomento a nostro uso, lo che proprio dimostra che l'abito non fa il monaco. Ad ogni modo, ripeto, nè il senatore Tittoni e forse neanche il ministro sono persuasi che questa legge sia talmente perfetta che non ci si possa portare modificazioni.

Giolitti. Io ho detto solo che gli emendamenti la peggioravano.

Vitelleschi. E quindi ho ragione di credere che questi emendamenti non si vogliono, perchè non si vuole riportare la legge alla Camera. Ora onorevole Tittoni, lei che sta fuori di Roma e che non viene qui che per certe date circostanze....

Tittoni. Domando la parola per fatto personale.

Vitelleschi, circostanze che dimostrano l'interesse che lei prende a certe quistioni, ma che non è presente al nostro costante lavoro, non ha occasione di vedere come questo procedimento si applichi di frequente. Alla fine della stagione noi abbiamo votati fino a venti progetti di legge senza discussione, perchè non si voleva o non si poteva riportarli alla Camera. Quei quattro o cinque insignificanti progetti nei quali ci si è lasciata introdurre qualche modificazione non possono stare a petto dei grossi progetti dei bilanci dello Stato, sui quali il Senato passa sempre la sua sabbia senza dir nulla. Del resto, se io ho fatto questa osservazione non l'ho fatta per opposizione, ma l'ho fatta perchè, avendo altamente il sentimento di rispetto per questo Corpo cui mi onoro appartenere, mi pare che questa consuetudine diminuisca l'importanza ed il valore dell'Assemblea. Credo che questo sentimento debba essere nell'animo di tutti i senatori e dovrebbe essere nell'animo dei ministri.

Non parlo più particolarmente dei presenti, ma di tutti quelli che hanno fatto prevalere questa abitudine, e che non hanno inteso e non intendono che a un comodo immediato di non fare un'altra

discussione alla Camera, che poi non è il mare a bere, e per ciò sacrificano questa istituzione; perchè quando nel concetto del paese si ritenga non avere più nessuna influenza nella vita politica, come non può essere altrimenti dal momento che nelle grosse questioni non può dir mai la sua parola, essa necessariamente decade: anche perchè nasce nell'animo dei senatori stessi un certo sconforto, che fa sì che sentano meno fortemente del loro ufficio. Il giorno che questa istituzione dovesse rendere al paese e al Governo stesso un qualche servizio, il paese e il Governo non la troveranno più.

Del resto non è il caso unico dell'Assemblea italiana, pur troppo le alte Assemblee sono tutte minacciate o sono state logorate da questo male; non ce n'è che qualcuna che ha resistito per la energia della razza e per quella sapienza dei loro uomini di Stato, che manca a noi. Ora, siccome specialmente nei tempi d'oggi, io credo che l'azione di questo Consesso sia utile e necessaria, mi spiace di vederlo così pian piano mettere in disponibilità. Il caso di cui ci occupiamo in questo momento è uno che testimonia quanto sia dannoso questo sistema. Io credo che in questa legge a parte altre mende che contiene, pur nullameno se si lasciava il Senato introdurre certi miglioramenti, che forse alla Camera per certe date condizioni non sono neanche possibili, e che sono possibili qui, questa legge avrebbe lasciato fare un esperimento che poteva essere vitale. Così come è questa legge produrrà, malgrado il lirismo dell'onorevole Tittoni, specialmente per questi due articoli, e conoscendo l'indole del paese ed il carattere dei nostri comuni, tali guai che si sarà obbligati a tornarci sopra. E non dico altro in riguardo alla questione promossa dall'onorevole Tittoni. Ma giacchè ho la parola io devo ringraziare l'onorevole ministro delle parole cortesi che ieri ha detto a mio riguardo; solamente la polemica avendo le sue esigenze questa volta si è contenuto di farmi passare per un antidiluviano, che mi sarei formato prima che il diluvio travolgesse la politica italiana cioè al 1876. No, onorevole ministro, io ho votato parecchie leggi, da quell'epoca in poi: non ne ho votate molte e ella, onorevole ministro, ha detto benissimo che se avessero potuto passare soltanto le leggi approvate dal senatore Vitelleschi, ne sarebbero passate poche, ed è nel vero; non dico però che non sarebbe stato meglio perchè ne abbiamo fatte anche troppe.

Il ministro ha detto che fra me e lui c'è un

profondo abisso di opinioni: forse ce n'è meno che non pare, forse io sono meno codino, di quel che paio, e forse l'onorevole Giolitti è meno rivoluzionario che non si mostra. (*Viva ilarità.*)

Ma c'è tra noi una grave differenza sul modo d'intendere l'arte di governo, la quale nelle sue grandi linee e nei suoi obbiettivi non ammette grandi variazioni.

Si è detto che bisogna progredire, che non bisogna fermarsi, e guai a chi si ferma, ci è stato detto. Ecco: anche il progresso è questione di limite, fino ad un certo punto c'è il progresso, al di là c'è il regresso, e questo avviene quando per fare del progresso si governa male. Ora che cosa ci ha che fare col progresso il rovinare i comuni coi debiti? Che cosa ha che fare col progresso il mettere con le imposte alla disperazione i contribuenti? Ci sono certe leggi di Governo che sono eterne: come in un uomo così in uno Stato, il suicidio non segnerà mai un progresso, ma una triste decadenza. Ci sono delle cose che sono mutevoli e progressive, ve ne sono altre che sono immutevoli ed eterne; il talento dell'uomo di Stato consiste nel riconoscere quali sono le progressive, e quali non. Voi rovinate il paese dicendo che questo è un progresso, e questa parola copre tutto, quando vi occorre di far passare una legge, e chi si oppone è un antidiluviano. E non dico più altro perchè ciò mi ricondurrebbe a entrare in materia della quale si è detto abbastanza. Io ho solamente voluto giustificare le parole che ho detto riguardo al Senato, ho voluto ringraziare l'onorevole ministro dell'estrema cortesia che mi ha usato, ma ho voluto anche raddrizzare la seconda opinione che egli ha cercato di far prevalere sul mio conto, solo perchè desidero che il mio paese non vada in rovina.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Luigi Rossi.

Rossi Luigi. Onorevoli colleghi, coloro i quali hanno assistito a questa discussione dal suo inizio fino ad oggi, devono aver notato che i valorosi oppositori di questo disegno di legge sono passati per le più bizzarre metamorfosi. Hanno cominciato a definirla come una pericolosa legge sociale, un nuovo strumento per i collettivisti. Sono passati a censurarla come un attentato alla potestà regia e alle norme statutarie, poi l'hanno attaccata come una legge esiziale per l'economia dei comuni; più tardi, ed è stata la tesi dell'onorevole Gabba, come una legge che offende i vin-

coli contrattuali e danneggia i diritti dei terzi a profitto del comune. Ieri infine, a proposito degli articoli 28 e 29, la legge è stata nuovamente investita come una legge esiziale per gl' interessi dei nostri municipi. Poco fa l' onorevole Bordonaro, nella sua infinita discrezione, si limitava a chiamarla una legge di rapina. E l' onorevole Vitelleschi, il più autorevole fra tutti, l' onorevole Vitelleschi, che si assise all' opposizione dal 1876 in poi, com' egli disse, per la difesa della patria, finiva la sua elegia con queste precise parole: questa legge mette a repentaglio l' esistenza stessa del paese.

Seguiremo queste critiche evitando, il più che sia possibile di rientrare nella discussione generale, toccandola solo quel tanto che occorra per discutere i due articoli attaccati. Si assicuri l' onorevole presidente che io non commetterò l' errore che hanno potuto commettere altri.

Veramente per quelli i quali hanno votato il passaggio agli articoli, con la chiusura della discussione generale, e che hanno votato la legge nella casistica dell' articolo 1º, per costoro è oziosa ed accademica la discussione sugli articoli 28 e 29; perchè, accettato il principio informatore della legge, accettato il fine, bisogna fornire i mezzi per attuare il fine medesimo.

Però, anche a prescindere da questo pregiudiziale obietto, sarà assai facile confutare gli argomenti che sono stati dedotti, tanta è stata, a mio parere, la infelicità della critica.

Si sono poste sostanzialmente queste tre proposizioni che riassumo al Senato.

Innanzitutto il disegno del Governo introduce un nuovo regolamento nella nostra legge comunale e provinciale, in quanto consente quello che era vietato, cioè di contrarre mutui al di là del limite posto dall' articolo 163 della legge comunale e provinciale, e in quanto consente nuove eccedenze oltre i limiti legali della sovrimposta, allo scopo di esercitare i servizi pubblici.

La seconda proposizione, sviluppata dall' onorevole Di Camporeale, ed abbracciata dall' onorevole Vitelleschi, è questa: si carica, per trovare il mezzo con cui rovinare i comuni, il tributo immobiliare, si gittano alla folla delle grandi città i diritti dei proprietari dei beni rustici.

Terza proposizione: gli articoli 28 e 29 sono i più gravi e pericolosi della legge, perchè trascinano i comuni in operazioni rovinose e ad accumulare, per questo scopo, debiti su debiti.

E, continuava l' onorevole Di Camporeale, dimo-

strandando che è impossibile supporre (questa è stata la sua preferita tesi), è impossibile supporre che i comuni possano essere dei buoni amministratori.

Non basta ancora: il comune, fu detto, è tutto ciò che di più anti industriale si possa immaginare; è stata la tesi che venne trattata come un ripiego dell' ultima ora dall' onorevole Colombo.

Tutte queste proposizioni, onorevoli colleghi, sono profondamente erronee.

Intanto è un errore di diritto il supporre che si sia introdotto con questo disegno di legge qualche cosa di nuovo a proposito delle disposizioni attinenti ai mutui e alla sovrimposta fondiaria, imperocchè l' articolo 163 della legge comunale e provinciale sta a dimostrare che il principio di eccedere questo limite è già posto nella legge. Ed ha avuto torto il senatore Colombo quando ieri ha dato lettura di questo articolo omettendo il primo inciso. Possiamo avere una opinione pro o contro la legge, possiamo discuterla, secondo le nostre forze o le nostre debolezze; ma quando si parla del principio regolatore della materia che si tratta, bisogna essere esatti.

L' art. 163 è così concepito: *salvo i casi speciali previsti dalla legge nessun mutuo può essere concesso, ecc. ecc.* »

Dal che si desume che la legge ammette già in potenza di potere eccedere il limite ivi stabilito.

Di converso l' articolo 29 del disegno di legge non aggiunge eccedenza ad eccedenza, oltre il limite della sovrimposta fondiaria.

Piacque alla diligenza dell' Ufficio centrale di stabilire nella sua relazione, a questo riguardo, una interpretazione autentica; ha fatto bene perchè sempre giova la chiarezza: ma effettivamente nemmeno occorre, tanto è preciso il testo dell' articolo.

In ordine alle disposizioni dettate per fornire i mezzi con cui assumere l' esercizio diretto dei servizi comunali, il senatore Di Camporeale, seguito dal senatore Vitelleschi, ha posto la proposizione che si carichi unicamente la proprietà immobiliare.

Ora, me lo perdoni, ma questo suo concetto, che pare sia diventato per alcuni nostri colleghi una fissazione, appare erroneo a chiunque abbia una nozione appena elementare di ciò che accade nei comuni.

Quando si tratta di piccoli comuni che non abbiano altra risorsa, che il bene immobiliare, si

capisce che strumento della imposta, e fonte della spesa, sia unicamente quel solo di cui è dotato il comune; ma venire al Senato a dire, come ha fatto ieri il senatore Di Camporeale e come ha ripetuto oggi il senatore Bordonaro, che il carico delle spese comunali va solo a pesare sulla proprietà immobiliare è rasentare il colmo dell'audacia.

Nelle grandi città, e citerò la vostra Palermo, come la mia Milano, il bilancio comunale è coperto per tre quinti dal dazio consumo.

A Milano, sopra un bilancio di poco più di 25 milioni, abbiamo 15 milioni di dazio consumo, un tributo che un uomo eminente, membro dell'Ufficio centrale, in occasione di una legge discussa ora fa circa un anno, l'onorevole Vacchelli, definiva un'imposta progressiva a rovescio, dove chi ha meno, paga più.

Quando dunque si viene a dire che i comuni sono un carico esclusivo delle proprietà immobiliari, si dice cosa che è lontana dal nostro ordinamento comunale. Può dispiacere di aver buttato là certe affermazioni, ma una volta che si sono dette, bisogna subirne le conseguenze. Chi usa della critica deve sopportare la critica, non se ne scappa.

Il terzo ordine di accusa è il seguente: Gli articoli 28 e 29 sono i più gravi della legge, sono tali da indurre i comuni ad accumulare debiti su debiti allo scopo di rendere possibili operazioni rovinose.

Anche questo concetto è lontanissimo dal senso intimo della legge. Fu ripetute volte detto che la municipalizzazione è istituto necessario e inseparabile dalle funzioni del comune; infatti laddove non sono imprenditori, i servizi debbono esser fatti da esso.

E siccome poi più di 300 comuni hanno spiegato una tendenza, vivissima, secondo il moderno spirito sociale, a municipalizzare, e quindi ad esercitare anche quelle aziende che possono essere lucrose, allo scopo di devolvere a vantaggio della collettività gli utili che si sprigionano dai servizi comunali, così il Governo, che deve vigilare alla difesa di tutti i diritti, doveva provvedere con opportune discipline. Questo è il concetto della legge.

E il senso degli articoli 28-29 è di prestare i mezzi opportuni per esercitare i servizi.

Il senatore Di Camporeale obbiettava che non può ammettere che i comuni abbiano ad essere buoni amministratori.

Io non sono mai riuscito a comprendere da che cosa derivi questa sua delusione personale, che i capi dei comuni non possano essere buoni amministratori. Egli recitava ieri la solita nota; e diceva: Voi non farete altro che indurre i comuni a fare nuovi debiti. E aggiungeva: È vero che acquistate un'azienda, ma non muta la condizione dei fatti. Se io facendo un debito compro una casa, o una vigna, ho la casa e la vigna, ma ho anche il debito corrispondente.

Ed io rispondo, sì, avete il debito, ma avete anche la casa e la vigna.

Se questo denaro è speso in un aumento patrimoniale, in qualche cosa che è produttivo per l'azienda comunale, è evidente che contro la partita debiti vi è la contropartita dell'aumento patrimoniale. Nè vedo in che modo si possa foggare diversamente il ragionamento, quando si esamini spassionatamente la posizione delle cose.

Ho detto poco fa che non riescivo a comprendere in che modo la opinione personale dell'onorevole di Camporeale fosse così assoluta contro i reggitori dei comuni.

Io, per esempio, ho un'opinione diversa dalla sua.

Ho questa opinione: che le aziende comunali possono essere, come tutte le aziende di questo mondo, amministrate bene e amministrate male; possono avere buoni e cattivi amministratori. Con questo a loro favore: che, siccome hanno maggiori controlli da parte del pubblico e dell'autorità tutoria, il danno che possono provocare, il danno che può derivare da una meno buona amministrazione è sempre un danno minore di quello che possa derivare alle aziende di altra natura.

I nostri colleghi Di Camporeale e Vitelleschi sono arrivati ieri, ad escludere che la Giunta provinciale amministrativa possa esercitare la sua vigilanza.

La Giunta provinciale amministrativa ha detto l'onorevole Vitelleschi, che cosa potrà fare?

Si tratta di esercitare un servizio assunto direttamente dal comune; il servizio è stato votato dal Consiglio comunale; non resta più che fare il debito, anche la Giunta provinciale amministrativa consentirà e rinuncerà alla sua tutela.

Ragionando a questo modo, non è più possibile la discussione.

Il giudizio è così dogmatico, che sfugge a qualunque contraddittorio.

L'onorevole Colombo, il quale ha usato l'ar-

tificio di venire ultimo nel dibattito per rientrare *sine lege* nella discussione generale, ha trattato l'argomento sotto un aspetto affatto speciale.

Egli ha così posto il suo assunto: la municipalizzazione è nella legge, onde conviene disciplinarla e dirigerla.

E aggiungeva: sarei anche portato a votare il progetto: non però gli articoli 28, e 29, perchè non v'è niente di meno industriale delle aziende comunali. Ed ha fatto il confronto fra le aziende private, le società mercantili, e le aziende comunali, ed ha detto che a queste manca la molla dell'interesse, l'attitudine tecnica, che è impossibile stabilire gli ammortamenti per certe industrie speciali; che mancheranno i direttori perchè il comune non saprebbe pagarli come dovrebbero essere pagati uomini che presiedono ad una grandiosa e lucrosa azienda.

Veda, onorevole Colombo; si può fino ad un certo punto ammettere che per certe industrie speciali sia meno adatto amministratore il comune: ma un'affermazione così generale e assoluta come la sua, non può essere accolta.

L'eccezione non può sostituirsi alla regola.

Spetterà a coloro che debbono deliberare, perchè poi anche questi Consigli comunali non sono un'accolta di pazzi, spetterà a coloro che devono vigilarli di far rientrare la deliberazione nei confini più savii. Se un'industria, se un servizio diretto, non sia rispondente ai caratteri che deve avere un'azienda comunale non l'approveranno. — Le cautele della legge sono infinite e nella pratica appariranno anche maggiori di quello che appaiono oggi alla semplice lettura del progetto. Ma nella massa dei casi il ragionamento dell'onorevole Colombo assolutamente non va.

Tra le due storie: la storia delle gestioni comunali e quella delle società industriali e commerciali, la meno melanconica, onorevole Colombo, è la prima. Dal 1860 in poi è seminata di funerali industriali e mercantili la via. — Noi abbiamo veduto seppellirsi i principali Istituti d'Italia, e lei deve pur ricordare nella nostra Milano la famosa banca di costruzioni di cui era direttore l'onorevole Brioschi e presidente l'onorevole Bellinzaghi.

Aprò anzi una parentesi. L'onorevole Bellinzaghi (tutti l'hanno conosciuto) fu buon amministratore del comune di Milano, lo ha diretto, e bene, per 18 anni; ed è stato invece infelicissimo presidente di aziende industriali. Fu presidente non solo della

banca di costruzione, ma anche della Banca Nazionale, che ebbe giorni infelici. Ora siamo a riva e possiamo parlare liberamente, siamo a riva per la cura del sangue fatta alla banca e che dura 10 anni, dal progetto presentato alla Camera sotto il Ministero Giolitti.

L'onorevole Colombo ha fatto questa obiezione: i comuni hanno dei controlli insufficienti mentre le società anonime hanno dei controlli più efficaci, hanno gli azionisti e vi è la responsabilità degli amministratori. Ma, onorevole Colombo, se non sapessi quanto lei è conoscitore della materia, io dovrei dubitare che ella non abbia meditato su questo argomento. Gli azionisti furono chiamati i più docili e più tranquilli animali. — La responsabilità degli amministratori delle società anonime è un mito. Nella pratica non esiste quasi mai questa responsabilità. E sapete perchè? Perchè l'articolo 152 del Codice di commercio ha stabilito il principio della responsabilità collettiva.

Se gli affari vanno bene, nessuno insorge. Se vanno male precipita il prezzo delle azioni e gli amministratori, anche acquistandone poche a poco prezzo, rendono impossibile agli azionisti l'esperimento della responsabilità. È quindi assurdo sostenere che nelle società anonime vi siano maggiori controlli e maggiori cautele, che nelle amministrazioni comunali, che sono vigilate dal pubblico, dalle minoranze dei Consigli e dalle autorità tutorie.

Nè basta: continuo la mia critica al discorso dell'onorevole Colombo. Egli è la mia più grande preoccupazione, perchè, avendo esaminato la tesi sotto un aspetto nuovo all'ultima ora, desidero che anch'egli una adeguata risposta la trovi.

Egli ha considerato anche il lato politico della questione, e ha detto che quello che più teme è il personale, il quale sarà più costoso. E dopo aver trovato un alleato nell'americano Bowcher, ne ha ripetuto le parole, e cioè: gli operai delle aziende comunali eleveranno i salari anche delle aziende private.

Non so se l'onorevole Colombo, quando avanzava cotesta proposizione, si ricordava di un'altra sua, quella con cui rimproverava i comuni d'incapacità nello esercitare le aziende industriali, perchè non avevano l'abitudine di pagare sufficientemente l'alto personale tecnico. Un'azienda industriale troverà un direttore perchè lo paga 40, 50 mila lire all'anno, il comune si limita a pagarlo 5 o 6 mila, e quindi non può avere l'uomo che segua i progressi scientifici.

Di modo che la sua critica, avvicinando queste due proposizioni, porta a questo risultato: di censurare i comuni in quanto pagano poco chi sta al vertice della grande piramide sociale e di pagare troppo quelli che sono alla base.

Io non credo che l'onorevole Colombo abbia meditato su quello che vi sia di men che umanitario in questa sua proposizione. Noto però che io non starò a dolermi se l'esercizio diretto delle aziende comunali porterà al risultato di retribuire meglio quelli che sono alla base, e meno quelli che sono in alto.

Le leggi sono fatte non per i pochi, ma per la generalità dei cittadini e quanto più sono quelli che sono beneficiati da un determinato provvedimento legislativo, tanto più mi sento trascinato a votarlo.

E un'altra risposta gli presento ed è che al posto le leggi economiche determinano sempre i loro immancabili effetti, e che quindi la legge del mercato si imporrà sempre anche nel caso di aziende comunali, per gli effetti dei salari.

Fu detto e ripetuto che questa legge non è perfetta. E sia. — La perfezione non è di questo mondo, nè negli uomini, nè tampoco nelle cose. — Perfetta non è nemmeno la minoranza del Senato. So anche che quando si va a ritoccare una legge, si finisce per lacerarla brani a brani e perderne il significato intimo, e so che talora è meglio sopportare qualche difetto di forma piuttosto che alterarne l'intima sostanza, la natura.

Ecco perchè io voto di buon grado questa legge com'è, pur ritenendo che non sia una legge perfetta. Se la minoranza, quella che io spero sia la minoranza del Senato, avesse proposto qualche cosa di buono e di concreto, e non si fosse limitata alla parte di demolitrice, probabilmente le sue proposte sarebbero accolte anche da noi. Saranno invece respinte, perchè non è sembrato che avessero codesto carattere.

Il senatore Vitelleschi ha alluso alla autorità del Senato, quasichè questa autorità possa venire poco o molto menomata, per ciò solo che questo progetto passi così com'è, senza le correzioni del Senato.

Ebbene anch'io mi onoro altamente di appartenere a questa altissima Assemblea. Mi onoro appartenere a questa che è veramente, per i rapporti sociali e politici, un corpo conservatore dello Stato. Ma io sono pur lieto, e mi sento

pure orgoglioso di essere, nel giudicare di codesta questione, all'unisono coll'anima popolare del paese. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Mezzanotte, relatore. Mi atterro strettamente all'argomento in discussione, ossia all'esame degli articoli 28 e 29 della legge, poichè sul concetto fondamentale e sui 27 articoli adottati dal Senato ho già espresso il pensiero dell'Ufficio centrale. Per verità anche sull'argomento dei mutui io ho ragionato, nella discussione generale, e lo stesso senatore Di Camporeale ha ricordato alcune delle mie argomentazioni. Onde anche a questo riguardo io mi limiterò a poche considerazioni riassuntive, rese indispensabili in seguito alle novelle obiezioni che sono state sollevate ieri ed oggi.

Il limite prescritto dall'articolo 163 della legge comunale a provinciale non era imposto dalla legge organica del 1865, e non era imposto perchè, sempre approssimativo, e direi arbitrario nella misura, pareva non potersi bene attagliare ad ogni specie di comune, ad ogni specie di mutui, ad ogni specie di condizioni locali; ma si dettarono delle norme di tutela per contenere i comuni nell'uso del loro credito. Se il limite di cui si discute fu introdotto dalla legge del 1888 fu per l'abuso che i comuni, con la tolleranza della autorità tutoria, avevano fatto del credito, volgendolo a spese improduttive, e perfino a pareggio della parte ordinaria del bilancio; onde non soltanto fu imposto quel limite contenuto nell'art. 163 del testo unico, ma furono imposti altri freni i quali sono enumerati nel precedente art. 162.

Ora quale analogia vi può essere tra mutui di quella sorta, e questi, di cui ragioniamo, i quali debbono considerarsi strumenti di produzione perchè come tali debbono essere dimostrati, e riconosciuti? Ma s'aggiunga che pel disegno che abbiamo innanzi non si torna semplicemente alla legge del 1865, ma si conservano tutti i freni, i quali sono stati introdotti posteriormente; anzi si rafforzano, perchè all'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa si è aggiunta quella della Commissione Reale. « I mutui debbono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale ed il parere dato dalla Commissione Reale vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo ». Sono queste le parole dell'articolo che discutiamo.

Quindi si è sostituito alla autorizzazione di un consesso locale, che spesso subisce le influenze locali, quella di un consesso, il quale, per la sua autorità ed anche per la distanza dai luoghi, dà maggiore garanzia d'indipendenza e di libertà di giudizio. Ancora io debbo ricordare che i mutui contemplati in questo articolo servono ad evitare od a sostituire mutui più onerosi verso l'imprenditore, il cui corrispettivo, che comprende interessi, ammortamento del debito e lucro dell'imprenditore, sol perchè formato da canoni, da sovvenzioni o da prestazione degli utenti, non è computato agli effetti del limite dell'articolo 163. E perchè poi dovrebbe esservi computato, quando il municipio converta quel debito contraendolo direttamente, e mutando il nome del creditore? Ciò si risolve in una questione di forma, ma che varrebbe a vulnerare la sostanza, e ad impedire che ad un debito più oneroso si sostituisca un debito meno oneroso.

Esposte queste osservazioni, per tutto il resto io mi riferisco a quanto ebbi a dire in occasione della discussione generale; e vengo all'argomento che non ho avuto da trattar prima, a quello cioè che riguarda la sovrimposta; e su di esso richiamo l'attenzione del Senato. L'articolo 29 è formato da due parti che si riferiscono a due casi affatto distinti fra loro. Il primo comma si riferisce a quei comuni che si trovano già nella condizione di avere ecceduto il limite legale della sovrimposta, e non ne chiedono l'accrescimento. Il secondo comma riguarda il caso dei comuni i quali per l'assunzione diretta dei pubblici servizi domandano l'accrescimento della sovrimposta o domandano di eccedere la misura legale di essa.

Sono due casi distinti; esaminiamo l'uno e l'altro.

Primo caso: quando un comune si trova nella condizione di avere ecceduto il limite legale della sovrimposta non può più inscrivere in bilancio spese facoltative: ora poichè, come è stato ricordato, circa tre quarti dei comuni del Regno si trovano in siffatta condizione, sotto questo aspetto la legge per loro sarebbe inutilmente scritta. A rimuovere codesta pregiudiziale, e non a concedere autorizzazione di accrescimento di sovrimposta, è inteso questo primo alinea dell'articolo 29, del quale ecco i termini: « l'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione dei pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente

legge, ed alla erogazione delle relative spese quando anche abbiano carattere facoltativo ». Con questo comma dunque si permette che s'iscrivano in bilancio le su indicate spese facoltative, ma non si permette altresì di potersi accrescere la misura della sovrimposta.

E la legge è logica, perchè siccome bisogna provare la utilità economica della assunzione diretta del pubblico servizio, la legge prevede che derivi un avanzo e non una deficienza dall'iscrizione di quelle spese facoltative. Supponiamo che si voglia assumere il servizio delle affissioni, che certamente dev'essere proficuo, poichè altrimenti non dovrebbe essere autorizzato; che cosa avverrà? Che da quei proventi si avrà una novella entrata in bilancio, con la quale si potranno diminuire altre gravezze, non una deficienza da dover coprire con ulteriori imposte.

Ma se nella esecuzione si andrà errati, se invece di un profitto si avrà una perdita, questa sopra chi cadrà? Sopra tutti i contribuenti, che han voluto quell'assunzione diretta, perchè con codesto alinea non si autorizza eccedenza sulla sovrimposta. Alla perdita dovrà rimediarsi con economie, con imporre delle altre gravezze; ma la sovrimposta non potrà essere accresciuta, perchè a siffatto accrescimento osta l'articolo 284 della legge comunale e provinciale che non è stato abrogato.

Ora veniamo al secondo caso, che è preveduto dall'altro comma dell'articolo, caso che si verifica quando si domandi di accrescere la sovrimposta o di eccederne la misura legale. Attualmente questo caso è regolato dall'articolo 284 della legge comunale e provinciale, che contiene tre prescrizioni, cioè che la eccedenza o l'aumento sia autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa, che l'autorizzazione non si possa dare se non per le spese obbligatorie o per le facoltative comprese nella legge del 23 luglio 1894, e che s'impongano le tasse le quali sono enumerate nella nota legge dell'agosto 1870.

Ora codesto secondo alinea in che modifica l'articolo 284 della legge comunale e provinciale? Unicamente nella parte che riguarda la competenza di chi deve autorizzare; muta soltanto il giudice; le altre prescrizioni dell'articolo 284 non sono abrogate.

Leggo l'alinea:

« Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza

di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'articolo 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 284.

Dunque è variata la sola competenza.

Alla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa è sostituita l'autorizzazione della Commissione. Donde si può ricavare che le altre parti dell'articolo 284 siano state abrogate? Non c'è una parola dalla quale ciò si possa arguire.

Ma il senatore Colombo osservò che si è soppresso il diritto a ricorso. Codesta soppressione è naturale, perchè gli effetti del ricorso si hanno sempre. Oggi, per aversi il 2° grado di giurisdizione è necessario un ricorrente. In forza dell'articolo che è in discussione, il secondo grado di giurisdizione si avrà sempre, in tutti i casi, a prescindere da qualunque azione individuale, poichè al parere della Giunta amministrativa deve succedere sempre quello della Commissione Reale. Si rifletta pure che col sistema attuale non sempre è facile che si abbia il ricorrente, specialmente quando le popolazioni sono invase da potente desiderio di raggiungere un determinato fine.

Questo per la sostanza. Quanto alla forma poi, io non so come si potrebbe ammettere un ricorso contro un parere, mentre, per ammettersi un ricorso è necessario un provvedimento definitivo. Anzi è mia opinione che contro il provvedimento definitivo, che, secondo la prima proposta ministeriale era costituito dal decreto del prefetto, ed ora dalla deliberazione degli elettori, vi sia luogo al ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per violazione del diritto.

Quindi avremo anche un terzo grado di giurisdizione.

Detto ciò a chiarimento dell'articolo, debbo dire una parola sull'ordine del giorno. E, innanzi tutto, dirò, che sebbene non intendo infastidire il Senato col giustificare minutamente tutte le frasi della mia relazione perchè, qualunque il loro senso, qui preme di assodare il significato dell'articolo; pure parmi che risultino da quelle così le ragioni per le quali accettiamo il presente disegno, come quelle per le quali proponiamo l'ordine del giorno.

Nella relazione, ad esempio, è scritto che « *devesi innanzi tutto osservare che le disposizioni dell'articolo 29 valgono a rimuovere solo un fine*

di non ricevere, non le condizioni che la legge vuole che siano osservate, come, ad esempio la preliminare imposizione delle imposte enumerate nell'articolo 284 della legge comunale e provinciale ». E così di seguito.

L'ordine del giorno poi non è stato presentato a causa del disegno che discutiamo, ma in occasione di esso, ed a causa della legislazione vigente. Difatti, noi ci siamo lamentati che l'equilibrio tributario costituito dalla legge organica del 1865 è stato turbato da posteriori leggi fiscali e in particolar modo da quelle del '66 del '70, non già dal disegno in esame; ed abbiamo perciò domandato che si ristabilisca quell'equilibrio che attualmente non più esiste.

Dati questi chiarimenti, e riferendomi per tutto il resto a quanto ho detto nella relazione, non mi rimane che pregare il Senato, perchè voglia, per le diverse ragioni esposte, accogliere favorevolmente così gli articoli 28 e 29, come l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Di Sambuy. A dire il vero, qualunque mia velleità di entrare nel presente dibattito avrebbe dovuto svanire completamente, dopo di aver udito i tre poderosi discorsi degli oratori che ieri hanno parlato al Senato.

Ed in vero bisognerebbe tacere dopo le considerazioni fatte dall'onorevole Di Camporeale intorno alle cattive condizioni finanziarie dei comuni ed al loro peggioramento con l'approvazione della presente legge, ricordando egli come più di 5000 comuni superano di già in Italia la sovrimposta: converrebbe tacere dopo le pratiche osservazioni dell'onorevole senatore Colombo il quale ha detto una parola assai triste, affermando che bisognava pure andare incontro a disastri per convincere chi va per la maggiore: dovrei infine tacere davanti alle dichiarazioni del senatore Vitelleschi, convinto esser inutile qualunque discorso, quando chi propone la legge dichiara apertamente che la si peggiorerebbe con qualsiasi emendamento. Sarebbe proprio il caso di ricordare il proverbio arabo che la parola è d'argento ma il silenzio è d'oro.

Però, tale mi sprona un desiderio di vedere in qualche modo migliorata una legge che io ritengo pericolosissima, che vengo a chiedere sugli articoli 28 e 29 delle assicurazioni che non mi obblighino a votare contro e che possano, se pure

è possibile, rassicurare la mia coscienza di vecchio amministratore.

Si è già detto e si è ripetuto molte volte quanto sia pericoloso di aprire ai comuni larga la via ai debiti; ma nessuno ha osservato come chi dovrebbe essere prudente più che altri mai in questo ordine di idee è proprio il ministro dell'interno, il quale non può negare la mala amministrazione di molti comuni.

Rispondendo ieri al mio amico Colombo che spesso le società industriali fallivano per difetto di buona amministrazione, il che certo io non nego, dimenticava di essere stato, proprio lui, costretto a sciogliere in due anni ben 514 comuni per cattiva amministrazione.

È vero che dal Ministero dell'interno mi è venuta solo la cifra di 432 comuni disciolti, ma compulsando documenti io aveva trovato nel 1901, 165 comuni sciolti, nel 1902, 295, nel 1903, 54, il che dava a me la cifra di 514 comuni, cioè, nientemeno che la sedicesima parte dei comuni italiani.

Ed a questi si apre illimitata la via dei debiti.

Il senatore Rossi citava testè l'esempio di Milano e di Palermo; io non lo seguirò sopra questa strada, perchè non parlo nè di Palermo, nè di Milano, nè di Torino; queste grandi città sono un'eccezione nei comuni italiani, e ne rappresentano l'un per cento appena.

Io m'interesso essenzialmente della gran massa dei comuni, i quali sono spesso in mano di cattivi amministratori. Se il Governo avesse bisogno all'uopo di maggiori informazioni, anche più esatte di quelle che posso dare io, non avrebbe difficoltà a trovarle, poichè il senatore Vitelleschi diceva or ora che in questi giorni si trovano molti prefetti al Senato. (*Si ride.*)

Orbene nessuno più dei prefetti dovrebbe votare contro gli articoli 28 e 29, perchè conoscono bene le condizioni nelle quali sono i comuni e sanno benissimo che pericolo vi è con questi articoli 28 e 29 a facilitare certe imprese che gioveranno forse più a singoli individui che non alle masse.

Ma lascio i prefetti; lascio che il senatore Tittoni si consoli con Dante della cattiva amministrazione dei comuni e vengo a vedere quale guarentigia vi sia, contro gli eccessi che io temo.

Il ministro e i senatori favorevoli alla legge certo mi ricordano la Commissione Reale, la quale istituita con l'articolo 3^o della legge 17 maggio

1900 viene, per l'applicazione di questa legge, rinforzata di quattro membri. Ma con l'articolo 12 del presente disegno di legge la Commissione Reale dà solo un parere: *esamina le proposte e dà un parere favorevole o contrario*. Che cosa accade di poi? Il progetto di municipalizzazione per la costituzione di queste aziende speciali fa la sua strada, va al famoso *referendum*.....

Giolitti, ministro dell'interno. Se il parere è favorevole, va al *referendum*, se no, no.

Di Sambuy. Bene inteso; credo di aver detto esattamente, che la Commissione esamina il progetto e dà il suo parere, se questo è favorevole va al *referendum*; e se è pure favorevole il voto del *referendum*, che cosa accade? Sotto qual sorveglianza speciale si troveranno questi nuovi enti chiamati ad amministrare nel comune?

Non certo sotto la sorveglianza della Commissione Reale poichè io osservo che nel capo 3^o, che è quello appunto della vigilanza su questi nuovi enti amministrativi, la Commissione Reale sparisce. E si capisce. Come potrebbe la Commissione Reale sedente in Roma, avere un controllo effettivo, esatto, preciso, sopra tutti i piccoli enti amministratori che potranno sorgere negli otto mila comuni d'Italia? È impossibile, e allora noi torniamo alla legge comunale e provinciale, e di fatti l'articolo 20 della legge in discussione, rende responsabile di queste amministrazioni i prefetti. Poveri prefetti! I quali avranno da sorvegliare, o da far sorvegliare tutte queste aziende le quali si complicano dalle questioni locali, dai partiti nei Consigli comunali, dalle clientele, dai nepotismi, dagli affarismi, da tutte le pessime condizioni in cui verranno eretti questi enti.

Considerando tutte queste cose, io mi preoccupo delle infelici condizioni finanziarie dei comuni d'Italia, e credo che vi sia un solo mezzo di antivenire ai pericoli evidenti che stanno in grembo a questa legge.

Questo mezzo l'onorevole ministro dell'interno dovrebbe lui stesso proporlo, e rassicurare non tanto il Senato quanto il paese, con lo stabilire un *maximum* oltre al quale non si possa elevare la sovrimposta. Io vedrei solo in questo una vera e reale guarentigia, perchè se lascieremo illimitato l'aumento della sovrimposta, ciascuno che sia di buona fede vedrà dove andranno a finire le finanze municipali.

Stabilito un *maximum* insuperabile, si avrebbe una guarentigia reale; supponiamo sia il 100 %

invece dell'attuale 50 % portato dalla legge, e quando a questo provvedimento non si volesse venire, dichiaro francamente che non mi sarà possibile di votare gli articoli 28 e 29. Si sa ormai; sono i nullatenenti che votano le spese nei Comuni; ma chi avrà da pagarle? Non le pagheranno certamente i nullatenenti e tutto ricadrà, *more solito* sui fabbricati e sull'imposta fondiaria.

Io questo non posso volere; per me è sempre assioma di giustizia l'antico adagio *chi rompe paghi!*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Nell'ultima parte del suo discorso l'onorevole senatore Di Sambuy, ha proposto di stabilire per legge un *maximum* fisso nella sovrimposta, ma io debbo fargli osservare che questo *maximum* non avrebbe nessun valore, e glielo dimostro. L'imposta fondiaria in Italia, e lo sa il senatore Di Sambuy e lo sanno tutti i senatori, è la più sperequata di tutte, tanto che si va da comuni in cui la proprietà paga all'erario l'uno per cento a comuni dove si paga il 15 e il 20 %. Ora lo stabilire, come proporrebbe il senatore Di Sambuy, che la sovrimposta possa andare solamente al 100 per cento produrrebbe questo effetto, che nei comuni in cui l'imposta è bassissima questo 100 per 100 è quasi nullo.

Cito un caso: quello della provincia di Grosseto. Osservando le statistiche si trova che tutti i comuni hanno una sovrimposta che va al di sopra del 200 % in alcuni luoghi fino al 500 %. Per essa il 100 di imposta erariale rappresenta una somma derisoria; molti dei suoi terreni, quando è stato fatto il catasto, erano incolti e pagavano una lira di sovrimposta, e adesso sono fertilissimi. Ora se si stabilisce che in quei comuni non si possa mai andare al di là del 100 per 100 bisognerebbe ridurre alla metà e in qualche luogo alla quinta parte l'attuale bilancio comunale, o sopprimere addirittura il comune.

Viceversa nei comuni dove l'imposta erariale è altissima, e parlando al senatore Di Sambuy ricorderò tutta la pianura che si estende da Torino a Cuneo, dove l'imposta erariale è talmente alta che il 50 % che si paga ora rappresenta già un 8 o 10 % del reddito, ponendo la facoltà di andare al 100 per 100 si verrebbe alla confisca della proprietà. Adunque ritenga l'onorevole

oratore che nelle condizioni in cui attualmente trovasi l'imposta fondiaria in Italia non è possibile stabilire nella legge una somma fissa di sovrimposta, perchè essendo questa ragguagliata all'imposta principale, sarebbe sperequata nello stesso modo ed in alcuni comuni si andrebbe addirittura alla confisca della proprietà ed in altri si renderebbe impossibile il funzionamento dei servizi comunali.

È molto più efficace invece, e più pratica, la garanzia che offre la nostra legge comunale e provinciale, e ripeto ciò che già disse e dimostrò chiaramente il relatore a nome dell'Ufficio centrale, che questo articolo 29 cioè, contro cui tanti reclami si sono sollevati, non cambia per nulla assolutamente l'articolo 284 della citata legge.

L'articolo 29 dice: quando in seguito a votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, il parere della Commissione Reale tiene luogo dell'autorizzazione di cui nel 3° comma dell'articolo 284 della legge comunale e provinciale. L'articolo 284 è espressamente richiamato dalla legge in esame la quale dichiara altresì che dell'articolo 284 viene modificata solamente quella parte che riguarda la competenza per deliberare ai termini dell'articolo stesso. . . .

Di Camporeale. C'è un equivoco.

Giolitti, ministro dell'interno. Quando un articolo ne richiama un altro e dichiara che quest'altro è modificato in un punto soltanto, evidentemente significa che in tutto il resto l'articolo non è cambiato, e rimane qual'era con tutta la sua efficacia. Ora io domando: Il sostituire la Commissione Reale ad una Giunta provinciale amministrativa rappresenta una diminuzione od un aumento di garanzia?

Non si può dimenticare che la Giunta provinciale amministrativa è in parte costituita di funzionari governativi, ma che la maggioranza è rappresentata dall'elemento elettivo. Ora la Commissione Reale è composta, è bene ricordarlo, di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti, di un funzionario del Ministero delle finanze, due del Ministero dell'interno, ai quali la legge che ora stiamo discutendo, aggiunge due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanità e un funzionario superiore del

Ministero di agricoltura, industria e commercio. È evidente che una Commissione composta così offre maggiori garanzie e non subirà le pressioni degli interessi locali come può subirne la Giunta provinciale amministrativa.

Dunque noi qui non cambiamo assolutamente nulla, se non questo: rinforziamo le disposizioni dell'articolo 284 dando la competenza a giudicare a un corpo che non subisce in nessuna maniera le influenze locali, a cui sono estranei tutti gli elementi elettivi e tutti gli interessi particolari. Ritenga pure l'onorevole Di Sambuy che se la nostra imposta fondiaria fosse perequata, potrei accettare la proposta di fissare un limite massimo; ma nello stato di sperequazione in cui si è in Italia questo è impossibile. E del resto che questa sperequazione ci sia, basta solo ricordare il tempo cui risalgono i catasti in Piemonte: l'imposta fondiaria è ripartita in proporzione al reddito che davano i beni stabili nel 1804; evidentemente in 99 anni il valore generale e la coltivazione dei terreni è cambiata completamente. In Toscana si riferisce al 1835, e da allora ad oggi è cambiata sostanzialmente: se si va in Garfagnana troveremo in vigore il catasto quando Ludovico Ariosto ne era il governatore. Nessuno può immaginare che queste stime fatte in quei tempi, abbiano ancora qualche correlazione col reddito attuale. Quindi data questa condizione di cose non è possibile fissare una percentuale. . . .

Di Sambuy. Salvo eccezioni. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Eccezione sarebbe tutto il Regno d'Italia, perchè nelle provincie meridionali si trova il catasto del 1800 ed in Sicilia del 1715, per cui siamo in un terreno nel quale è impossibile stabilire una cifra percentuale.

Io concludo, perchè questo argomento è stato abbastanza trattato dal relatore dell'Ufficio centrale, e non potrei che ripetere quello che egli ha detto. In sostanza qui noi non facciamo che aumentare le garanzie, e quanto ai prestiti ammettiamo che si possano fare per assumere un servizio pubblico, e si comprende che se un comune vuole impiantare un gazometro, o una condotta d'acqua, non potrà farlo con i mezzi ordinari del bilancio, ma in questa legge si stabilisce un ammortamento di questi prestiti, ed il piano di questo ammortamento deve far parte del progetto finanziario, il quale non può aver seguito se non è approvato dalla Commissione Reale. In fine se qual-

cuno può fare delle critiche a questa legge può farle per i vincoli, che si sono posti, i quali potranno sembrare eccessivi e che in molti casi renderanno difficile la municipalizzazione, ma non si può considerare questa legge come un pericolo, perchè non bisogna dimenticare, che anche le leggi attuali consentono di assumere dei servizi pubblici da parte dei comuni. Ora noi siamo arrivati ad un punto in cui siccome l'opinione pubblica s'impone a volere la municipalizzazione di alcuni servizi, questa assunzione di servizi si fa senza freni, senza valide garanzie, per semplice deliberazione di un Consiglio comunale e noi abbiamo avuto degli esempi di errori gravissimi stati commessi in questa materia. Ora io credo che una legge di freni come questa sia una garanzia delle più solide che si possano immaginare per la sicurezza delle finanze comunali.

Per non ripetere cose che ormai ho detto mi limito a queste semplici dichiarazioni pregando vivamente il Senato a voler approvare questi articoli.

Di Camporeale. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Camporeale. Malgrado che i discorsi uditi oggi dei senatori Tittoni e Luigi Rossi, mi darebbero occasione di fare parecchie osservazioni, vi rinuncio per terminare la discussione di questa legge come parmi desideri il Senato. Ma vi è un punto così grave sul quale debbo parlare, poichè, mi pare chiaro vi sia un equivoco che è necessario di chiarire.

L'onorevole relatore e il signor ministro, ci hanno detto oggi che nulla è mutato di quanto dispone l'articolo 284 della legge comunale e provinciale, salvo la questione di competenza; che cioè la facoltà di dare il suo giudizio sopra l'eccezione o meno è deferita alla Commissione Reale anzichè alla Giunta provinciale amministrativa. Ora questo non è conforme a quanto sta scritto nella legge che stiamo discutendo. L'articolo 29 dice espressamente che per potere attuare questi pubblici servizi il comune può valersi della sovrimposta ed a questo effetto sono abbassate le barriere che impedivano di servirsi della sovrimposta. Rileggo il primo comma all'articolo 29:

« L'eccezione oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo ».

In altri termini, all'articolo 284 della legge comunale e provinciale bisogna aggiungere un'alea, ove l'articolo 284 dice:

« Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizioni di legge o per contratto autorizzato prima della promulgazione della legge stessa, ecc », noi dobbiamo aggiungere un altro comma; il primo comma cioè dell'art. 29 e cioè: « sono autorizzati i comuni a sopra eccedere non solo nei casi tassativamente prescritti dell'attuale articolo 284, ma anche quando si tratta di assumere la diretta gestione dei pubblici servizi » (*Interruzioni*).

Non ci è verso di interpretare altrimenti l'articolo; è così.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Ma questa è una sua interpretazione, l'aggiunta la fa lei

Di Camporeale. Quanto io dico è assolutamente chiaro, altrimenti questo articolo 29 non avrebbe senso. Se vostra intenzione era di dir cosa diversa da quella che si legge nel testo del progetto di legge, spiegatevi chiaramente e non scrivete un articolo come quello che ci sta dinanzi.

Ciò mi sembra di una tale evidenza che io non comprendo come possa esservi discussione in proposito. È un'aggiunta che si fa all'articolo 284 colla quale i comuni sono autorizzati a servirsi della sovrimposta per poter tentare queste gestioni di pubblici servizi. Non solo per le spese obbligatorie, non solo per le spese derivanti da contratti anteriori alla legge del 1894, ma anche per le spese derivanti dal desiderio di attuare i pubblici servizi, i comuni potranno eccedere la sovrimposta.

Questo dice l'articolo 29 e non altro.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Una semplice osservazione. Quando qui si richiama l'articolo 284 esplicitamente e non lo si modifica se non in quanto alla competenza, evidentemente l'articolo rimane quale è. Dice l'onorevole Di Camporeale: ma allora non ha senso. Ma ne ha uno e chiarissimo. L'articolo 284 dice che, per regola, non si va al di là del 50 %; che però si può eccederlo con tutte le prescritte garanzie quante volte l'aumento, l'eccedenza dipendano

da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge. Dunque se si tratta di un servizio pubblico che è obbligatorio per disposizione di legge, allora si potrà eccedere, ma con tutte le garanzie stabilite nell'art. 284.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 28, del quale ho già dato ieri lettura.

Chi intende approvarlo, abbia la bontà di alzarsi.

(*Approvato*).

Art. 29.

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'articolo 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo Ieri quando sulla fine del mio discorso, l'onorevole ministro dell'interno mi osservò che l'articolo 284 rimane tale e quale, e che non c'è altro di nuovo se non questo, che è la Commissione Reale e non la Giunta amministrativa la quale giudica sulla domanda di eccedere il limite della sovrimposta, io mi sono acquetato, credendo di avere interpretato male l'articolo. Ma pensandoci poi, e seguendo la discussione, e soprattutto per effetto delle parole pronunziate dall'onorevole Di Camporeale, mi pare che non avessi torto di riflettere che per l'articolo 284 la Giunta provinciale amministrativa, può concedere bensì l'aumento della sovrimposta ma solamente quando si tratti di spese strettamente obbligatorie. Ora si tratta di farci entrare anche le spese relative alla municipalizzazione, le quali, per quanto mi consta finora, sono spese facoltative. . . .

Giolitti, *ministro dell'interno*. No, no, si tratta dei servizi obbligatori.

Colombo. Mi permetta l'onorevole ministro di osservargli, che il primo comma dell'articolo 29 dice:

« L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo. » Dunque si ammette nello stesso articolo 29 che queste spese per l'assunzione dei pubblici servizi possano avere carattere facoltativo e non obbligatorio. Se devono d'ora innanzi essere considerate come spese obbligatorie, allora dite chiaramente che sono da ritenersi obbligatorie le spese dipendenti dall'assunzione dei servizi pubblici in base all'articolo 1º della legge. Ma se, come evidentemente si desume dal primo comma dell'articolo 29, queste spese possono anche avere carattere facoltativo, allora l'articolo 284 della legge comunale e provinciale non è più rispettato. Ecco la impressione che io avevo anche ieri; sventuratamente non ho pensato lì per lì che ci era questa differenza fra le spese obbligatorie e le spese facoltative.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Il capoverso che noi discutiamo dice:

« Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa ». Dunque l'art. 284 non è modificato se non in quella parte che si riferisce all'autorità competente a dichiarare se ammette o no la eccedenza. Se poi questa sia ammissibile, in merito, rimane sempre l'art. 284 e io ho ricordato poco fa in una interruzione, di cui chiedo scusa all'onorevole senatore Colombo, che vi sono dei servizi pubblici obbligatori; ricordo la illuminazione, per dirne uno, che è obbligatoria. Dunque, se per impiantare questi servizi il comune deve eccedere la sovrim-

posta, in questo caso l'autorizzazione data dalla Commissione Reale tiene luogo dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. . . .

Colombo. E la prima parte? Legga la prima parte.

Giolitti, *ministro dell'interno*. — Il primo comma dice così:

« L'eccedenza oltre il limite legale delle sovrimposte non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo ».

Ora questo primo comma non autorizza in nessun modo l'eccedenza della sovrimposta, autorizza a fare una spesa facoltativa, ma coprendola con altri proventi, perchè ciò che riguarda la sovrimposta è regolato unicamente dalla seconda parte, e il senatore Colombo deve ricordare che, a termini della nostra legge, i comuni che eccedono di fatto la sovrimposta non possono più iscrivere nei loro bilanci nessuna spesa facoltativa.

Io ho ogni giorno delle questioni, perchè le provincie, sulle spese delle quali deve deliberare il ministro dell'interno, vorrebbero ancora fare spese facoltative ed io sono nell'obbligo di cancellarle. Ora, questo comma autorizza a fare ancora le spese facoltative dell'assunzione di questi servizi, perchè evidentemente non è possibile fare, per esempio, un servizio di pubblica affissione senza stampare la carta che si ha da affiggere, ma non autorizza in nessuna maniera ad eccedere la sovrimposta.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 29, del quale già ho data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova! la controprova!

Presidente. L'esito della votazione essendo incerto, si farà la controprova.

Chi non approva l'art. 29 è pregato di alzarsi.

L'art. 29 è approvato.

Art. 30.

Per i servizi che già esercitano direttamente, i comuni debbono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, conformarsi alle disposizioni che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia ai termini dell'articolo 16.

(Approvato).

Art. 31.

È data al Governo del Re la facoltà di provvedere all'ordinamento dell'Ufficio della Commissione Reale istituita con la legge 17 maggio 1900, num. 173, in corrispondenza alle attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, nonchè di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della medesima, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Ora prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, devo dare comunicazione al Senato di un ordine del giorno, che è stato presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro.

L'ordine del giorno dice così:

« Il Senato invita il Governo del Re a studiare e proporre, nel più breve tempo possibile, tali modificazioni al presente sistema tributario locale, che garantiscano la reintegrazione ed il mantenimento di un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali ».

Serena. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Serena. Il senatore Rossi nel suo eloquente discorso ha detto che se si fossero presentate da coloro che hanno parlato contro la legge proposte concrete, il Senato le avrebbe discusse e, trovandole giuste, le avrebbe accettate: invece gli oppositori vollero di nuovo combattere tutta la legge riaprendo la discussione generale che era stata chiusa ed esaurita.

Io avrei dovuto chiedere la parola per fatto personale per far rilevare al senatore Rossi che, avendo parlato una sola volta nella discussione di questa legge, presentai una proposta modestissima ma concreta. Però, sebbene quel tale sentimento di paternità di cui ha parlato il mio amico Tittoni, mi avrebbe consigliato a chiedere la parola per fatto personale, pure non l'ho chiesta perchè avendo il ministro dell'interno risposto trionfalmente a tutte le nostre osservazioni, con argomenti non sempre giuridici, ma certo con indiscutibile abilità politica, ed avendo il Senato rigettato le nostre proposte, noi non possiamo più ritornare a discuterle, e neppure a ricordarle. Io quindi, grato agli oratori miei amici che parlando dopo di me ricordarono la mia umile proposta con affetto quasi paterno, mi limito a fare un'ultima e anche più umile proposta, cioè a pro-

porre una modificazione all'ordine del giorno, la cui accettazione non implicherebbe il ritorno della legge alla Camera dei deputati. Io vorrei che nell'ordine del giorno dove si dice « nel più breve tempo possibile » si dicesse « entro il termine di un anno ».

Spero che almeno questa proposta sarà accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale per le ragioni che esporrò brevemente e sulle quali mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del ministro dell'interno.

L'Ufficio centrale, che si è convinto della bontà di questa legge, e ne ha proposto a voti unanimi l'approvazione, non ha potuto però disconoscere le gravi conseguenze che potranno derivare dalla sua applicazione, se non si provvede a modificare al più presto il presente sistema tributario locale. In altri termini, l'Ufficio centrale ha riconosciuto che gli oppositori non avevano poi tutti i torti, perchè con l'ordine del giorno ha proposto al Senato d'invitare il Governo a presentare nel più breve tempo possibile (ed io direi entro il termine di un anno) una nuova legge diretta a reintegrare e garantire un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali. Dunque lo stesso Ufficio centrale ammette che questo equilibrio è stato turbato. L'egregio mio amico, il relatore dell'Ufficio centrale, ha detto benissimo che la legge organica del 1865 assegnava ai comuni talune spese e in pari tempo li forniva di adeguata ed armonica materia imponibile, sicchè tutti i comunisti concorressero alle spese locali in proporzioni delle loro forze. E non solo l'equilibrio fu turbato da alcune leggi posteriori, ma da alcuni fatti che in questi ultimi anni influirono a paralizzare gli effetti delle leggi esistenti.

L'onorevole senatore Rossi, il quale diceva che non è esatto che con questa legge si venga a colpire soltanto la proprietà immobiliare, deve riflettere che in seguito al turbato equilibrio, a cui accenna l'Ufficio centrale, tutte o quasi tutte le spese locali si fanno ricorrendo alla sovrimposta sulla fondiaria e sui fabbricati, che assai poco rendono nella maggior parte dei comuni. Certamente le leggi che vi erano, vi sono ancora; la legge del 1865 vige tuttora, nè sono state abrogate le leggi sul dazio di consumo; ma le popolazioni abbattano i casotti daziari e al loro abbattimento battono le mani tutti quelli a cui preme di conservare la pelle.

Intanto i comuni, specialmente della mia provincia, agevolati dall'opera sapiente del prefetto senatore Caracciolo, con la distruzione degli odiati casotti hanno perduto chi 300 chi 400 chi 500 mila lire all'anno, e dovendo fare le stesse spese che prima facevano hanno dovuto per necessità aumentare la sovrimposta e ricorrere alla tassa di famiglia. Per questa tassa il regolamento provinciale stabiliva il massimo di 20 lire: ora il massimo si è elevato a lire 700, 800, 1000, 1200. Così la tassa di famiglia ha perduto il carattere di tassa sussidiaria, ed in realtà è diventata una nuova ed indiretta sovrimposta sulla proprietà immobiliare. Quindi, onorevole senatore Rossi, ella dice bene che stando alla lettera della legge che discutiamo non è solo la proprietà immobiliare che viene ad essere colpita, ma nel fatto la si colpisce in una misura veramente eccessiva. Per queste ragioni brevemente dette spero che il Governo accetterà la mia proposta e provvederà a ristabilire l'armonia turbata, nel più breve tempo possibile, cioè entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Siccome ho accettato l'ordine del giorno col serio proposito di fare questi studi e presentare un risultato concreto, così, se l'Ufficio centrale consente alla modificazione proposta dal senatore Serena, per parte mia non ho difficoltà, perchè il termine proposto è sufficiente a studiare e presentare qualche cosa di efficace.

Mezzanotte, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mezzanotte, relatore. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto, perchè con esso si rende più efficace l'invito rivolto al ministro dell'interno, mediante l'ordine del giorno, che è sottoposto all'approvazione del Senato.

Presidente. L'ordine del giorno sarebbe allora così concepito:

« Il Senato invita il Governo del Re a studiare e proporre, entro il termine di un anno, tali modificazioni al presente sistema tributario locale che garantiscano la reintegrazione ed il mantenimento di un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali ».

Coloro che intendono approvare quest'ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

È approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge che abbiamo discusso.

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretarii a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni »:

Votanti	152
Favorevoli	85
Contrari	67

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Interpellanza del senatore Canevaro al ministro della marina sul seguito da lui dato per la grave offesa arrecata alla disciplina dalla lettera del capitano di vascello Prasca che fu pubblicata da alcuni giornali circa 50 giorni addietro.

II. Discussione del seguente disegno di legge: Disposizioni sui Manicomi e sugli alienati (N. 147).

III. Interpellanza del senatore Ginistrelli al ministro dell'interno sulla necessità di un progetto di legge, che definisca la responsabilità dei promotori degli scioperi, e sulla necessità di disciplinare le associazioni, che, sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, procurano disordini, e arrestano il libero lavoro.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159,168.17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40,292.35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 18,45).

**Licenziato per la stampa
il giorno 16 aprile 1903 alle ore 11.**

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
